

RG n. 6651/2019



**Repubblica Italiana**  
**In nome del Popolo Italiano**  
**Tribunale Ordinario di Milano**

**Sezione Lavoro**

**Il Giudice dr. Tullio Perillo ha pronunciato la seguente**

**Sentenza**

nella causa promossa

da

e

, con gli Avv.ti

NERI LIVIO, VENINI LORENZO e GUARISO ALBERTO, con domicilio eletto in Milano, Viale  
Regina Margherita 30

RICORRENTI

contro

RESISTENTE CONTUMACE

**OGGETTO: contratto a termine.**

All'udienza di discussione il procuratore dei ricorrenti concludeva come in atti.

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 1/7/2019, i  
ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio per l'accertamento  
della nullità del termine apposto ai contratti di lavoro sottoscritti con la convenuta e la condanna di  
quest'ultima a riammetterli in servizio e a risarcire loro il relativo danno; spese rifuse al procuratore  
antistatario.

è invece rimasta contumace.

Intervenuto nelle more il fallimento della convenuta, il giudizio veniva interrotto e poi riassunto nei  
confronti del fallimento dai ricorrenti.

Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, è fondato.

\*\*\*





È documentale in causa che entrambi i ricorrenti venivano assunti da \_\_\_\_\_ in data 2 maggio 2017 con inquadramento nel livello 6j C.C.N.L. logistica e trasporto merci e mansioni di addetti allestimento merci e ordini; l'originario termine del rapporto previsto al 30 giugno 2017 veniva prorogato da ultimo sino al 31 dicembre 2018 in forza di cinque successive proroghe con riconoscimento, da settembre 2017, dell'inquadramento al quinto livello; in data 2 gennaio 2019 entrambi ricorrenti esercitavano il diritto di precedenza.

Nel presente giudizio i ricorrenti hanno esposto che il datore di lavoro dopo la cessazione dei rispettivi contratti a termine avrebbe assunto nuove risorse per svolgere le mansioni da loro disimpegnate in precedenza; hanno altresì eccepito la nullità del termine apposto ai rispettivi contratti in quanto l'articolo 55 C.C.N.L. di settore prevede espressamente la necessità che l'assunzione a termine avvenga con indicazione di una specifica causale.

\*\*\*

Tanto premesso si osserva quanto segue.

In via principale i ricorrenti hanno eccepito che i termini apposti ai rispettivi contratti di assunzione sarebbero nulli in quanto privi di alcuna indicazione della ragione di assunzione a termine, in violazione delle previsioni dell'articolo 55 C.C.N.L. Logistica e Trasporto Merci applicabile al rapporto.

In particolare, i ricorrenti hanno dedotto che tale C.C.N.L., sottoscritto il 3 luglio 2014, imporrebbe comunque l'indicazione di una causale giustificatrice della apposizione del termine, vincolante per il datore di lavoro, tenuto conto che tale C.C.N.L. era successivo alle novelle introdotte dal DL 20 marzo 2014 n. 34 (conv. Dalla L. 78/2014).

In sostanza, tenuto conto che tali ultime disposizioni modificavano la disciplina all'epoca vigente del D.lgs 368/01, eliminando la necessità di individuazione di una causale nella apposizione del termine sostituendola con la previsione di una durata complessiva del rapporto non superiore a trentasei mesi, e tenuto conto che nonostante tale previsione il successivo C.C.N.L. continuava richiedere la apposizione di una causale giustificatrice, la convenuta avrebbe dovuto conformarsi, dal che la nullità del termine.

\*\*\*

Ebbene, l'articolo 55 del C.C.N.L. in commento prevede effettivamente che l'assunzione a termine possa avvenire a fronte di motivate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

Le parti sociali, che pure avevano evidentemente ben presenti le novelle normative introdotte dal citato DL 34, tanto da prevedere comunque una durata complessiva massima dei contratti a termine di 36 mesi, hanno ritenuto, nella loro libertà ma con effetti evidentemente vincolanti, di introdurre un ulteriore elemento di legittimità di apposizione del termine.



Vero che successivamente, ma pur sempre nella vigenza del C.C.N.L. in commento, tutta la disciplina del rapporto a termine subiva una modifica per effetto del D.lgs 81/15, salvo che quantomeno l'originaria disciplina dell'articolo 19 (poi a sua volta novellata dal DL 87/18) permaneva nella previsione di una durata complessiva del contratto a termine di trentasei mesi, pertanto sovrapponibile a quella precedente.

Di conseguenza, tenuto conto che la convenuta, seppur autovincolatasi al rispetto delle previsioni della contrattazione collettiva, al momento della assunzione dei ricorrenti non ha previsto una ragione giustificatrice della apposizione del termine, quest'ultimo deve essere dichiarato nullo e conseguentemente il rapporto di lavoro di entrambi i ricorrenti accertato come a tempo indeterminato sin dalla sua costituzione in data 2 maggio 2017 e tuttora in essere.

\*\*\*

va quindi condannato a riammettere in servizio entrambi i ricorrenti.

Quanto alle conseguenze risarcitorie previste dell'articolo 28 D.lgs 81/15, fermo restando che il fallimento non può essere contattato a corrispondere alcunché nel presente giudizio (e su tale aspetto si evidenzia che anche parte ricorrente, in sede di riassunzione del giudizio, ha limitato le richieste di cui alle conclusioni alle sole domande di accertamento), le stesse vengono determinate, avendo riguardo alla limitata durata del rapporto alle dimensioni dell'azienda, in cinque mensilità della riduzione globale di fatto e così per complessivi € 9424,80 per ciascuno dei ricorrenti.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore del procuratore antistatario.

**P.Q.M.**

definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara la nullità del termine apposto al contratto di lavoro di entrambi i ricorrenti e la natura subordinata a tempo indeterminato del loro rapporto di lavoro con

fin dal 2/5/2017, tuttora in essere;

condanna alla immediata riammissione in servizio di entrambi i ricorrenti, accertando sin d'ora il diritto di questi ultimi al pagamento di una indennità risarcitoria per complessivi € 9424,80 ciascuno;

accerta l'obbligo di

di rimborsare ai ricorrenti le spese di lite che

liquida in complessivi € 4000,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;

riserva il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza.

Milano, 11/2/2020

Il Giudice





Tullio Perillo

